

Testo unico in materia di sport.

Art. 1

(Finalità)(1)

1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;

b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;

c) promozione di progetti transfrontalieri e multi-etnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;

d) valorizzazione del talento sportivo;

e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;

f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;

g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;

h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;

i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.

3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.